

TI_GERICHTE 30.2022.2 vom 3. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.2

FR: TI_GERICHTE 30.2022.2 du 3 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 30.2022.2 del 3 giugno 2022

Erwägungen

E. 11

par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio dell'lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

"1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli 12-16:

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:

"1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5. Le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."

Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2.7. Come visto, per ■attività subordinata■ e ■attività autonoma■ si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

In concreto, è pacifico che TERZ 1 è affiliato quale indipendente in Italia (cfr. allegati doc. 7). Egli, secondo le sue affermazioni, svolge un'attività indipendente anche in Svizzera.

Da parte sua la Cassa sostiene che l'attività svolta in favore della società ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza l'assoggettamento dell'intero reddito conseguito in Svizzera visto che TERZ 1 non esercita un'attività subordinata in

Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento 883/04; cfr. per un caso di un'attività indipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell'UE [Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell'UE [Germania]: sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019).

Per stabilire la qualifica dell'attività svolta in favore della società ricorrente in Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito così conseguito nel 2021 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

2.8. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.9. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente.

La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.10. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.11. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.12. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepiuti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza

9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.14. A proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica (dipendente oppure indipendente) di un consigliere tecnico d'impresa. L'attività dell'assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel fornire una consulenza nell'ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.

Alla fine di un'accurata analisi del caso di specie, l'Alta Corte ha modificato la sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l'interessato andava affiliato quale indipendente.

Per l'Alta Corte il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in favore di un'attività indipendente. In particolare l'interessato poteva svolgere la sua funzione senza essere inserito nell'organizzazione dell'azienda e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l'interessato, nel periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (considerando 4: [])

Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste. Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in

Industria e Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt■).

Nei contratti di consulenza il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (■Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird■). Rientra del resto nella natura dell'attività di consulenza il fatto che il consulente investe poco o nulla (■Andererseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten■).

In una sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, il TF ha confermato la qualifica di indipendente attribuita dal Tribunale cantonale e contestata in sede federale dall'UFAS ad un assicurato che aveva continuato a lavorare in maniera importante per l'azienda presso la quale era dipendente prima di costituire una propria società e che aveva concluso anche un'ulteriore collaborazione con un'altra ditta.

Il TF ha respinto il ricorso dell'UFAS. Ha evidenziato che il contratto in essere non contempla l'obbligo per l'assicurato di seguire delle direttive, ma lascia all'interessato una grande libertà per quanto concerne l'organizzazione del proprio lavoro. L'utilizzo delle strutture della società non è previsto. Inoltre l'interessato è attivo anche per altre ditte o ha perlomeno, come emerge dai documenti prodotti, la possibilità di esserlo. Le affermazioni dell'UFAS secondo cui l'interessato per l'acquisizione della clientela o la pubblicità utilizza le strutture della società non sono invece comprovate. Al contrario il fatto di utilizzare una carta da visita propria fa semmai ritenere che l'interessato agisce in nome proprio e per proprio conto. La remunerazione in funzione del tempo di lavoro, controllato dal committente, la presentazione di una lista delle spese separata e l'obbligo di produrre dei rapporti di lavoro contemplano effettivamente i tipici elementi di un'attività dipendente. Tuttavia queste modalità sono presenti anche in attività che sono palesemente indipendenti (avvocati, medici, ecc.). Anche il fatto che non è il lavoro in sé, bensì il tempo di lavoro ad essere remunerato e che il contratto prevede una clausola di disdetta inusuale potrebbe far ritenere un'attività dipendente. Tuttavia il precedente datore di lavoro non ha garantito all'assicurato un lavoro determinato che gli permette di avere una certezza circa il compenso conseguito. Inoltre, l'assenza di un'assicurazione in caso di perdita di guadagno per malattia o servizio militare è tipica dell'attività indipendente.

L'Alta Corte ha poi precisato che l'attività svolta dall'interessato nell'ambito del contratto concluso con il precedente datore di lavoro contiene effettivamente numerosi elementi di un'attività dipendente. Tuttavia in un lavoro in cui gli investimenti non sono per forza importanti occorre mettere l'accento sull'aspetto organizzativo dell'attività. In

virtù della grande libertà di cui dispone l'interessato sia dal punto di vista dell'orario di lavoro che dal punto di vista dell'attività stessa, gli sforzi per ottenere altri lavori presso altre società e l'assenza di altri incarichi da parte del precedente datore di lavoro fanno sì che gli elementi a favore di un'attività indipendente sono maggiori. Ciò vale a maggior ragione se si tien conto che l'interessato è all'inizio dell'attività indipendente e dunque una certa dipendenza economica nei confronti di un solo committente è usuale.

In una sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF 110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4 con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in un rapporto di lavoro con il cliente (In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als selbstständigerwerbende Personen).

Nel caso giudicato dal Tribunale federale, come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità cantonali quale dipendente della A AG poiché si presentava quale A AG Consultant presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note d'onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto. Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata dell'intervento, il contenuto, il luogo e l'importo versato. L'interessato doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale società.

Il Tribunale federale ha evidenziato che l'autorità cantonale non ha rilevato che in realtà l'assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell'ambito di un cosiddetto contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell'incarico in questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente.

Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato riconosciuto (consid. 3.2) che se una società si avvale dei servizi di una persona fisica che è stata inviata da una terza società, la questione del suo statuto AVS si pone in maniera particolare. In una tale costellazione, sia il soggetto che presta il servizio sia il soggetto che ne usufruisce (azienda cliente) possono essere considerati come potenziali datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. Al fine di valutare se e chi, per la retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato come datore di lavoro ai

sensi dell'AVS, occorre stabilire preliminarmente in quale rapporto contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si sono verificati i fatti rilevanti per lo statuto contributivo.

In concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso) costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata) integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell'ambito del rapporto tra la società committente ed il consulente.

Al consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie l'origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest'ultimo ha fornito i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale.

Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid. 3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società ricorrente.

Il fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende clienti al consulente non determina una subordinazione gerarchica (Daran ändern - in diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und A.B. _____ nichts. Im Umstand, dass die Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fließen, kommt nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck).

Con la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le proprie provvigioni.

La responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli "standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell'attività effettuata quale base per la fatturazione.

Un altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda cliente. Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente.

L'esistenza di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo rischio viene trasferito al consulente.

Il Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie, che il consulente nel contratto viene denominato independent contractor, associate partner of A AG, viene fatto riferimento ad una cooperation e deve pagare un contributo mensile (partner contribution) alla società ricorrente.

Il ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.

2.15. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA non può

confermare la decisione impugnata.

TERZ 1 è affiliato quale indipendente in Italia, dove svolge l'attività di consulente. Egli ha allestito uno specifico sito web dove pubblicizza la sua attività che consiste nel mettere a disposizione, per consulenze, la sua _____ esperienza nell'ambito della cucina _____, _____ (cfr. https://_____ consultato il 18 maggio 2022). Allo stesso tempo è a disposizione per _____ (cfr. https://_____ consultato il 18 maggio 2022). Egli organizza inoltre corsi di cucina _____ ed ha messo in vendita un libro, da lui redatto, dedicato alla cucina _____.

TERZ 1 dispone pure di un sito instagram (www._____) dove pubblicizza la sua attività.

L'interessato, che afferma di aver terminato il lavoro quale dipendente nel corso del mese di marzo 2019 (cfr. allegato doc. 7 doc. VI), ha iniziato a collaborare come consulente per numerose società e/o persone a partire dal _____ (cfr. il citato sito internet: _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____).

Per quanto concerne il 2021 egli ha emesso fatture per complessivi Euro 61.661, di cui Euro 23.620 nei confronti della ricorrente (cfr. plico doc. E).

Oltre che per la RI 1, l'interessato ha emesso fatture per una signora di _____ (_____) in gennaio, marzo, maggio e novembre, per la società _____ di _____, per il _____ di _____, numerose fatture per _____ di _____, per un'altra signora di _____ in maggio, numerose fatture per _____ di _____, due fatture per _____ di _____, per _____ a _____, per una signora di _____, per _____ di _____, per _____ di _____ e per _____ di _____ (cfr. plico doc. H).

In relazione all'attività svolta in favore della ricorrente, va rilevato che TERZ 1 non è tenuto a rispettare orari di lavoro, si presenta a nome e per conto proprio (cfr. allegato doc. 7, domanda 13) e non deve sottostare a direttive particolari. L'unico vincolo con la società è costituito dal fatto che le parti hanno concordato una presenza di 84 giorni all'anno, pari ad una media di 7 giorni al mese; la presenza, tuttavia, viene concordata tra le parti, coordinando le reciproche esigenze. Non vi è pertanto alcun obbligo per TERZ 1 di essere presente in periodi predefiniti. Tant'è che nel 2021 egli ha effettivamente lavorato per la ricorrente non più di 50 giorni (e nel 2022, fino al 26 aprile, 8 giorni; cfr. doc. VI).

La pluralità dei committenti, la circostanza che il reddito conseguito con l'insorgente costituisce solo una parte dell'importo guadagnato nel 2021 con la sua attività di consulente, il fatto che l'interessato non è tenuto ad alcuna clausola di divieto di concorrenza, riservata l'usuale clausola di riservatezza, e gode, in questo ambito, della massima libertà imprenditoriale, sono tutti elementi determinanti in favore della qualifica di attività indipendente.

Egli del resto, dopo una lunga carriera quale dipendente, si è messo in proprio nel corso del 2019 e per questo motivo solo con il tempo ha iniziato a diversificare la sua clientela. Va rammentato che all'avvio di una nuova attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 consid. 4.3; sentenza H 149/06- H155/06 del 24 gennaio 2008; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1; sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005 consid. 4.3).

Certo, egli ha affermato di seguire e sviluppare il suo lavoro in base al manifesto gastronomico che la ricorrente gli ha fornito e che rappresenta la filosofia della società. Egli deve inoltre fornire formazione e consulenza ai clienti della società con l'obiettivo di metterli in condizione di dotarli di un servizio di alto livello, impegnandosi a svolgere il proprio incarico in base a indicazioni della società (cfr. art. 1 del contratto).

Tuttavia questo non è un motivo per ritenere TERZ 1 suo dipendente. Infatti, come rilevato in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad illustrare al consulente la propria idea di cucina ed il messaggio da far passare alla clientela. Spetta tuttavia all'interessato rivedere liberamente, sulla base della propria esperienza e della propria creatività, le proposte gastronomiche (doc. I). Il consulente ha quale obiettivo quello di espandere le attività legate alla ristorazione, segnatamente i progetti della società, e supervisionare la qualità dei prodotti e dei piatti, oltre che sviluppare nuove ricette. Il fatto che debba poi fornire formazione ed assistenza anche ai clienti della società e controllare la qualità dei servizi non lo rende ancora suo dipendente. Nell'ambito della consulenza è infatti usuale che la persona interessata venga chiamata a verificare e controllare se quanto spiegato e consigliato venga poi applicato in modo corretto e conforme ai precetti esposti.

L'interessato non ha diritto a vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio, come è invece usuale nell'ambito di una attività di carattere dipendente (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33).

L'utilizzo delle strutture della società non è previsto.

La retribuzione giornaliera di fr. 380, subordinata alla presentazione di un report delle attività svolte e di una fattura riepilogativa mensile con l'indicazione del numero di giornate effettuate ed approvate dalla ricorrente e la necessità di previamente concordare eventuali spese, non può invece portare automaticamente a qualificare l'attività di dipendente, ritenuto che anche altre attività tipicamente indipendenti (avvocati, medici od altri fornitori di servizi), prevedono forme di retribuzione simili (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2: **[]**Die Vergütung nach Zeitaufwand (unter Voraussetzung eines monatlich vom Endkunden zu prüfenden, den Anforderungen der P._____ AG entsprechenden Erfolgs und der vom Endkunden visierten/bestätigten "verbrauchten Arbeitszeit"), die separate Spesenabrechnung und das Erfordernis der Arbeitszeitrapporte kommen nach den zutreffenden Vorbringen in der Beschwerde typischerweise bei unselbständigen Erwerbstätigkeiten vor. Gleichwohl kann allein daraus nicht zwingend auf eine Abhängigkeit des Beschwerdegegners geschlossen werden, umso weniger als solche Modalitäten beispielsweise bei selbständig erwerbenden Anwälten, Ärzten oder anderen (Dienst-) Leistungserbringern ebenfalls durchaus üblich sind (vgl. Urteil 9C_1094/2009 vom 31. Mai 2010 E. 3.7, in: SVR 2010 AHV Nr. 12 S. 42) **[]**).

Rilevante, nel caso di specie, è inoltre la circostanza che il contratto può essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza alcun preavviso, ciò che comporta un rischio aziendale estremamente elevato, e che l'interessato svolge la sua funzione senza essere inserito nell'organizzazione o nell'amministrazione della società ricorrente. A questo proposito, ed in relazione all'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto,

permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). In concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 ha indicato approfonditamente le ragioni per le quali ha confermato l'affiliazione quale dipendente (doc. 1). Pur non avendo preso posizione su ogni singola censura (ossia l'assenza di vincoli di subordinazione, l'esercizio a nome proprio e per proprio conto di diverse attività in qualità di indipendente, il rischio economico; cfr. doc. 3), l'amministrazione ha elencato i motivi secondo cui l'interessato non può essere qualificato quale indipendente (cfr. in particolare pag. 3: presta la sua manodopera nel medesimo ramo professionale della società, deve fornire formazione e assistenza ai clienti della società, fornisce supervisione e controllo della qualità dei servizi forniti dalla società, si impegna a svolgere il proprio incarico in base alle indicazioni fornite dalla società, riceve un rimborso spese extra che sono a carico della società, è tenuto al segreto professionale, non può delegare le attività a lui assegnate a terzi, non ha un rischio di incasso in quanto non fattura direttamente al cliente finale, lavora per conto dei clienti della società). La ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base dell'affiliazione quale dipendente di TERZ 1 e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I). L'amministrazione ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa (doc. III). In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito. Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l'annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPG), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPG). Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso. Nel merito 2.3. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino italiano (cfr. certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato; allegati doc. 7), domiciliato in Italia, che ha lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2021. Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie. Secondo l'art. 153a

cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CE) n. 1408/71; d. regolamento (CE) n. 574/72. L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein. Secondo l'art. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. Per l'art. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni "Stati membri dell'Unione europea", "Stati membri della Comunità europea", "Stati dell'Unione europea" e "Stati della Comunità europea" designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales" in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1). 2.4. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino italiano residente in Italia, che ha lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2021. Ratione temporis sono pertanto applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione (cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019 e STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014). L'ALC ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L'interessato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché

l'assicurato, residente in Italia, ha lavorato in Svizzera (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; cfr. pure STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017). La presente vertenza ricade anche *ratione materiae* nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1). In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

2.5. Per "attività subordinata" e "attività autonoma" ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201; sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014). L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa. Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, *Droit social de l'Union européenne*, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646). La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una remunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4). Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

2.6. L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della *lex loci laboris*; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004). L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede: "1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che

contemplano cure di durata illimitata. 3. Fatti salvi gli articoli 12-16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende; c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro; d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri." Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004: " 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza. 2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività. 3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1. 4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende. 5. Le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione." Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004). Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS. 2.7. Come visto, per "attività subordinata" e "attività autonoma" si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2). In concreto, è pacifico che TERZ 1 è affiliato quale indipendente in Italia (cfr. allegati doc. 7). Egli, secondo le sue affermazioni, svolge un'attività indipendente anche in Svizzera. Da parte sua la Cassa sostiene che l'attività svolta in favore della società ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza l'assoggettamento dell'intero reddito conseguito in Svizzera visto che TERZ 1 non esercita un'attività subordinata in Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento 883/04; cfr. per un caso di un'attività indipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell'UE

[Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell'UE [Germania]: sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019). Per stabilire la qualifica dell'attività svolta in favore della società ricorrente in Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito così conseguito nel 2021 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

2.8. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Per l'art. 10 LPGGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.9. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.10. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio

economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal "datore di lavoro" e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

E. 34

segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). 2.11. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). 2.12. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento

economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepi e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3). Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti). A questo proposito il TF ha rammentato che " il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati " (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 , con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4). Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 ; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1). Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020. 2.13. Nel caso di specie, TERZ 1, domiciliato in Italia, nell'ambito di un controllo delle notifiche di entrata in Svizzera dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (cfr. risposta di causa, doc. III), si è presentato come indipendente (cfr. allegato doc. 7, foglio di controllo, questionario, risposta 6), producendo il " certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato " del regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. allegato al doc. 7) ed il contratto di consulenza con la RI 1 (cfr.

allegato al doc. 7). Dal rapporto stilato dal funzionario emerge che TERZ 1, nel 2021 è stato inviato dalla RI 1 presso l'Hotel _____ di _____ e presso l'Hotel _____ di _____, entrambi clienti della ricorrente, per svolgere l'attività di consulente di cucina. Per il funzionario il caso va considerato quale " mancata assunzione d'impiego " presso la ricorrente. La società insorgente, iscritta a registro di commercio il _____ 2012, ha quale scopo _____. Il 7 dicembre 2020 le parti hanno sottoscritto un contratto di consulenza (doc. E). Nella premessa figura che la società è attiva nel settore del benessere fisico e psichico della persona e, oltre a organizzare specifici percorsi di allenamento, massaggi e cure, essa sviluppa il progetto _____ che ha come finalità quella di proporre un modo di mangiare consapevole, sano e piacevole. La società fornisce consulenza e programmi di benessere ad alberghi e strutture e fornisce corsi di formazione alle cucine degli stessi, al fine di consentire la prestazione di servizi benessere ad ampio raggio, attraverso programmi di attività fisiche e mentali che comprendono il mangiare sano. TERZ 1 è uno chef che si è specializzato nella cucina wellness, studiando ricette con prodotti naturali e sani, che fornisce consulenza a diverse strutture attive nel benessere, a livello internazionale. Per questo motivo la società ha deciso di avvalersi di una figura professionale in grado di migliorare e sviluppare le attività svolte segnatamente nel settore della cucina sana e della consegna a domicilio del cibo, nonché della consulenza ai clienti stessi della Società, in particolare alle brigate di cucina, finalizzata alla preparazione di ricette benessere in senso lato. L'art. 1 del contratto ne descrive l'oggetto: la società incarica il consulente, il quale accetta, di prestare la propria attività di consulenza per sviluppare le attività legate alla ristorazione, segnatamente per sviluppare i progetti _____ e _____, compresi snack bites, di supervisionare la qualità dei prodotti e dei piatti, di sviluppare nuove ricette basate sulle tendenze e gli sviluppi nei mercati del cibo e della ristorazione. Il consulente dovrà inoltre, laddove richiesto, fornire formazione e assistenza ai clienti della società, fornendo la propria supervisione e il controllo della qualità dei servizi forniti dalla società, con particolare riferimento ai progetti _____ e _____ e ai protocolli di produzione e igiene. L'obiettivo è di mettere in condizione i clienti di fornire un servizio di alto livello, garantendo il rispetto dell'immagine e la reputazione della società e dei clienti della stessa, dal punto di vista dell'efficienza e degli standard quantitativi più elevati. Il consulente svolge inoltre un ruolo di supporto alle strategie di marketing e nello sviluppo del progetto _____ e del progetto delivery. Secondo l'art. 2 del contratto (modalità di svolgimento dell'incarico) il consulente si impegna a svolgere il proprio incarico con professionalità, in maniera conforme alle normative applicabili in materia, nonché alle indicazioni fornite dalla società. Egli eseguirà l'incarico in modo indipendente, eventualmente mediante la propria organizzazione di mezzi e personale, in coordinamento con la società. L'incarico sarà svolto senza alcun obbligo di presenza fissa presso la società o i clienti della stessa, fermo restando il necessario coordinamento tra le parti per la migliore e più efficace esecuzione dell'incarico. Le parti si danno reciprocamente atto che il consulente avrà la massima flessibilità di orari e presenze, ammesso che egli garantirà una presenza di 84 giorni nell'arco dell'anno solare, da definirsi tra le parti coordinando le proprie reciproche esigenze, presso la società o presso i clienti della stessa, al fine di garantire la massima efficacia del proprio incarico. Resta inteso che con il presente contratto la società e il consulente hanno inteso concludere esclusivamente un contratto di consulenza e restano espressamente esclusi qualsiasi vincolo di subordinazione tra la società e il consulente, il conferimento al consulente di qualsivoglia diritto di rappresentanza da parte della società, la conclusione tra le parti di contratti di

lavoro, agenzia, procacciamento, distribuzione o similari, la creazione di rapporti commerciali o societari di qualsiasi genere, diversi dalla semplice fornitura di servizi di consulenza come specificamente disciplinata e descritta nel presente contratto. Per l'art. 3, il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Resta riservato il dovere di risarcire l'altra parte in caso di disdetta intempestiva. L'art. 4 del contratto (corrispettivo), prevede che per lo svolgimento del proprio incarico la società versa al consulente un corrispettivo pari a CHF 380.- al giorno, IVA esclusa. Inoltre, eventuali spese extra inerenti l'esecuzione del contratto saranno a carico della società solo se preventivamente concordate e autorizzate per iscritto da quest'ultima e in ogni caso dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario, previa presentazione di un report delle attività svolte e di una fattura riepilogativa, mensile, nella quale dovrà essere indicato, da parte del consulente il numero di giornate effettuate e approvate dalla società. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni per la fine del mese della data della fattura. Secondo l'art. 5 del contratto il consulente garantisce che ogni informazione, dato, materiale, documento ricevuti dalla società o dai clienti della società e ogni e qualsiasi altra informazione o conoscenza relativa alla società o ai clienti della società saranno considerati e trattati come strettamente riservati e confidenziali. Ai sensi dell'art. 6 del contratto il consulente non potrà direttamente o indirettamente cedere o trasferire a terzi il contratto e/o i diritti che gli sono stati concessi, eventualmente anche le relative obbligazioni, o le attività che è richiesto di svolgere in base al contratto, senza espressa autorizzazione scritta della società.

2.14. A proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica (dipendente oppure indipendente) di un "consigliere tecnico d'impresa." L'attività dell'assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel fornire una consulenza nell'ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture. Alla fine di un'accurata analisi del caso di specie, l'Alta Corte ha modificato la sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l'interessato andava affiliato quale indipendente. Per l'Alta Corte il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in favore di un'attività indipendente. In particolare l'interessato poteva svolgere la sua funzione senza essere inserito nell'organizzazione dell'azienda e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l'interessato, nel periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: "[...] Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Berater Tätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.

Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt“). Nei contratti di consulenza il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“ Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente investe poco o nulla (“ Andererseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten“). In una sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, il TF ha confermato la qualifica di indipendente attribuita dal Tribunale cantonale e contestata in sede federale dall’UFAS ad un assicurato che aveva continuato a lavorare in maniera importante per l’azienda presso la quale era dipendente prima di costituire una propria società e che aveva concluso anche un’ulteriore collaborazione con un’altra ditta. Il TF ha respinto il ricorso dell’UFAS. Ha evidenziato che il contratto in essere non contempla l’obbligo per l’assicurato di seguire delle direttive, ma lascia all’interessato una grande libertà per quanto concerne l’organizzazione del proprio lavoro. L’utilizzo delle strutture della società non è previsto. Inoltre l’interessato è attivo anche per altre ditte o ha perlomeno, come emerge dai documenti prodotti, la possibilità di esserlo. Le affermazioni dell’UFAS secondo cui l’interessato per l’acquisizione della clientela o la pubblicità utilizza le strutture della società non sono invece comprovate. Al contrario il fatto di utilizzare una carta da visita propria fa semmai ritenere che l’interessato agisce in nome proprio e per proprio conto. La remunerazione in funzione del tempo di lavoro, controllato dal committente, la presentazione di una lista delle spese separata e l’obbligo di produrre dei rapporti di lavoro contemplano effettivamente i tipici elementi di un’attività dipendente. Tuttavia queste modalità sono presenti anche in attività che sono palesemente indipendenti (avvocati, medici, ecc.). Anche il fatto che non è il lavoro in sé, bensì il tempo di lavoro ad essere remunerato e che il contratto prevede una clausola di disdetta inusuale potrebbe far ritenere un’attività dipendente. Tuttavia il precedente datore di lavoro non ha garantito all’assicurato un lavoro determinato che gli permette di avere una certezza circa il compenso conseguito. Inoltre, l’assenza di un’assicurazione in caso di perdita di guadagno per malattia o servizio militare è tipica dell’attività indipendente. L’Alta Corte ha poi precisato che l’attività svolta dall’interessato nell’ambito del contratto concluso con il precedente datore di lavoro contiene effettivamente numerosi elementi di un’attività dipendente. Tuttavia in un lavoro in cui gli investimenti non sono per forza importanti occorre mettere l’accento sull’aspetto

organizzativo dell'attività. In virtù della grande libertà di cui dispone l'interessato sia dal punto di vista dell'orario di lavoro che dal punto di vista dell'attività stessa, gli sforzi per ottenere altri lavori presso altre società e l'assenza di altri incarichi da parte del precedente datore di lavoro fanno sì che gli elementi a favore di un'attività indipendente sono maggiori. Ciò vale a maggior ragione se si tien conto che l'interessato è all'inizio dell'attività indipendente e dunque una certa dipendenza economica nei confronti di un solo committente è usuale. In una sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF 110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4 con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in un rapporto di lavoro con il cliente (" In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als selbstständigerwerbende Personen "). Nel caso giudicato dal Tribunale federale, come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità cantonali quale dipendente della "A AG" poiché si presentava quale " A AG Consultant " presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note d'onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto. Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata dell'intervento, il contenuto, il luogo e l'importo versato. L'interessato doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale società. Il Tribunale federale ha evidenziato che l'autorità cantonale non ha rilevato che in realtà l'assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell'ambito di un cosiddetto contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell'incarico in questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente. Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato riconosciuto (consid. 3.2) che se una società si avvale dei servizi di una persona fisica che è stata inviata da una terza società, la questione del suo statuto AVS si pone in maniera particolare. In una tale costellazione, sia il soggetto che presta il servizio sia il soggetto che ne usufruisce (azienda cliente) possono essere considerati come potenziali datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. Al fine di valutare se e chi, per la retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato come datore di lavoro ai sensi dell'AVS, occorre stabilire preliminarmente in quale rapporto contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si sono verificati i fatti rilevanti per lo statuto contributivo. In concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso)

costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata) integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell'ambito del rapporto tra la società committente ed il consulente. Al consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie l'origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest'ultimo ha fornito i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale. Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid. 3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società ricorrente. Il fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende "clienti" al consulente non determina una subordinazione gerarchica ("Daran ändern - in diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und A.B. _____ nichts. Im Umstand, dass die Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fließen, kommt nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck"). Con la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le proprie provvigioni. La responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli "standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell'attività effettuata quale base per la fatturazione. Un altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda "cliente". Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente. L'esistenza di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo rischio viene trasferito al consulente. Il Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie, che il consulente nel contratto viene denominato "independent contractor", "associate partner of A AG", viene fatto riferimento ad una "cooperation" e deve pagare un contributo mensile ("partner contribution") alla società ricorrente. Il ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.

2.15. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA non può confermare la decisione impugnata. TERZ 1 è affiliato quale indipendente in Italia, dove svolge l'attività di consulente. Egli ha allestito uno specifico sito web dove pubblicizza la sua attività che consiste nel mettere a disposizione, per consulenze, la sua _____ esperienza nell'ambito della cucina _____, _____ (cfr. https://_____ consultato il 18 maggio 2022). Allo stesso tempo è a disposizione per "_____" (cfr. https://_____ consultato il 18 maggio 2022). Egli organizza inoltre corsi di cucina _____ ed ha messo in vendita un libro, da lui redatto, dedicato alla cucina _____. TERZ 1 dispone pure di un sito instagram (www._____) dove pubblicizza la sua attività. L'interessato, che afferma di aver terminato il lavoro quale dipendente nel corso del mese di marzo 2019 (cfr. allegato doc. 7 doc. VI), ha iniziato a collaborare come consulente per numerose società e/o persone a partire dal _____ (cfr. il citato sito internet: _____; _____; _____; _____; _____; _____). Per

quanto concerne il 2021 egli ha emesso fatture per complessivi Euro 61'661, di cui Euro 23'620 nei confronti della ricorrente (cfr. plico doc. E). Oltre che per la RI 1, l'interessato ha emesso fatture per una signora di _____ (_____) in gennaio, marzo, maggio e novembre, per la società _____ di _____, per il _____ di _____, numerose fatture per _____ di _____, per un'altra signora di _____ in maggio, numerose fatture per _____ di _____, due fatture per _____ di _____, per _____ a _____, per una signora di _____, per _____ di _____, per _____ di _____ e per _____ di _____ (cfr. plico doc. H). In relazione all'attività svolta in favore della ricorrente, va rilevato che TERZ 1 non è tenuto a rispettare orari di lavoro, si presenta a nome e per conto proprio (cfr. allegato doc. 7, domanda 13) e non deve sottostare a direttive particolari. L'unico vincolo con la società è costituito dal fatto che le parti hanno concordato una presenza di 84 giorni all'anno, pari ad una media di 7 giorni al mese; la presenza, tuttavia, viene concordata tra le parti, coordinando le reciproche esigenze. Non vi è pertanto alcun obbligo per TERZ 1 di essere presente in periodi predefiniti. Tant'è che nel 2021 egli ha effettivamente lavorato per la ricorrente non più di 50 giorni (e nel 2022, fino al 26 aprile, 8 giorni; cfr. doc. VI). La pluralità dei committenti, la circostanza che il reddito conseguito con l'insorgente costituisce solo una parte dell'importo guadagnato nel 2021 con la sua attività di consulente, il fatto che l'interessato non è tenuto ad alcuna clausola di divieto di concorrenza, riservata l'usuale clausola di riservatezza, e gode, in questo ambito, della massima libertà imprenditoriale, sono tutti elementi determinanti in favore della qualifica di attività indipendente. Egli del resto, dopo una lunga carriera quale dipendente, si è messo in proprio nel corso del 2019 e per questo motivo solo con il tempo ha iniziato a diversificare la sua clientela. Va rammentato che all'avvio di una nuova attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 consid. 4.3; sentenza H 149/06- H155/06 del 24 gennaio 2008; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1; sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005 consid. 4.3). Certo, egli ha affermato di seguire e sviluppare il suo lavoro in base al manifesto gastronomico che la ricorrente gli ha fornito e che rappresenta la filosofia della società. Egli deve inoltre fornire formazione e consulenza ai clienti della società con l'obiettivo di metterli in condizione di dotarli di un servizio di alto livello, impegnandosi a svolgere il proprio incarico in base a indicazioni della società (cfr. art. 1 del contratto). Tuttavia questo non è un motivo per ritenere TERZ 1 suo dipendente. Infatti, come rilevato in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad illustrare al consulente la propria idea di cucina ed il messaggio da far passare alla clientela. Spetta tuttavia all'interessato rivedere liberamente, sulla base della propria esperienza e della propria creatività, le proposte gastronomiche (doc. I). Il consulente ha quale obiettivo quello di espandere le attività legate alla ristorazione, segnatamente i progetti della società, e supervisionare la qualità dei prodotti e dei piatti, oltre che sviluppare nuove ricette. Il fatto che debba poi fornire formazione ed assistenza anche ai clienti della società e controllare la qualità dei servizi non lo rende ancora suo dipendente. Nell'ambito della consulenza è infatti usuale che la persona interessata venga chiamata a verificare e controllare se quanto spiegato e consigliato venga poi applicato in modo corretto e conforme ai precetti esposti. L'interessato non ha diritto a vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio, come è invece usuale nell'ambito di una attività di carattere dipendente (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 5.2.2

pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33). L'utilizzo delle strutture della società non è previsto. La retribuzione giornaliera di fr. 380, subordinata alla presentazione di un report delle attività svolte e di una fattura riepilogativa mensile con l'indicazione del numero di giornate effettuate ed approvate dalla ricorrente e la necessità di previamente concordare eventuali spese, non può invece portare automaticamente a qualificare l'attività di dipendente, ritenuto che anche altre attività tipicamente indipendenti (avvocati, medici od altri fornitori di servizi), prevedono forme di retribuzione simili (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2: "[...] Die Vergütung nach Zeitaufwand (unter Voraussetzung eines monatlich vom Endkunden zu prüfenden, den Anforderungen der P._____ AG entsprechenden Erfolgs und der vom Endkunden visierten/bestätigten "verbrauchten Arbeitszeit"), die separate Spesenabrechnung und das Erfordernis der Arbeitszeitrapporte kommen nach den zutreffenden Vorbringen in der Beschwerde typischerweise bei unselbständigen Erwerbstätigkeiten vor. Gleichwohl kann allein daraus nicht zwingend auf eine Abhängigkeit des Beschwerdegegners geschlossen werden, umso weniger als solche Modalitäten beispielsweise bei selbständig erwerbenden Anwälten, Ärzten oder anderen (Dienst-) Leistungserbringern ebenfalls durchaus üblich sind (vgl. Urteil 9C_1094/2009 vom 31. Mai 2010 E. 3.7, in: SVR 2010 AHV Nr. 12 S. 42) [...]"). Rilevante, nel caso di specie, è inoltre la circostanza che il contratto può essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza alcun preavviso, ciò che comporta un rischio aziendale estremamente elevato, e che l'interessato svolge la sua funzione senza essere inserito nell'organizzazione o nell'amministrazione della società ricorrente. A questo proposito, ed in relazione al l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In concreto sia il rischio aziendale estremamente elevato, sia l'assenza di dipendenza organizzativa-lavorativa, fanno propendere per un'attività indipendente. Nel caso di specie il criterio principale dell'assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa nella ricorrente è adempiuta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve di conseguenza concludere che gli elementi a favore di un'attività indipendente (possibilità di disdire il contratto in qualsiasi momento da entrambe le parti, riservato il dovere di risarcimento in caso di disdetta intempestiva, pluralità dei committenti, il reddito conseguito con l'insorgente costituisce solo una parte dell'importo guadagnato nel 2021 con la sua attività di consulente, l'interessato non è tenuto ad alcuna clausola di divieto di concorrenza, e gode, in questo ambito, della massima libertà imprenditoriale, rischio aziendale estremamente elevato, assenza di dipendenza organizzativa-lavorativa, assenza di una integrazione funzionale) sono predominanti rispetto a quelli a favore di un'attività dipendente (segnatamente il fatto di seguire e sviluppare il lavoro in base al manifesto gastronomico che la ricorrente ha fornito e che rappresenta la filosofia della società ed il fatto che deve inoltre fornire formazione e consulenza ai clienti della società con l'obiettivo di metterli in condizione di dotarli di un servizio di alto livello, impegnandosi a svolgere il proprio incarico in base a indicazioni della società). La decisione impugnata deve pertanto essere annullata. 2.16. L'art. 61 lett. a LPGa, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107). Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Alla ricorrente, rappresentata da un legale, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.